

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTO l'articolo 64 settimo comma della Legge n. 165 del 17 novembre 2005 come modificato dall'articolo 45 della Legge n. 129 del 21 dicembre 2007;

VISTO l'articolo 39 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Vigilanza il potere di emanare circolari vincolanti nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 37 della summenzionata Legge;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge n. 96 del 29 giugno 2005 ed in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo della presente Circolare

EMANA

l'acclusa Circolare n. 2008-05 che entrerà in vigore in data odierna.

San Marino, 11 luglio 2008

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE
Luca Papi

Circolare n. 2008-05

Procedimento per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 64, comma 7 della Legge 17 Novembre 2005 n. 165

Definizioni

Ai fini della presente Circolare si intendono per:

- **“attività riservata”**: una delle attività di cui all'allegato 1 della LISF;
- **“autorità di vigilanza”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino nello svolgimento del proprio ruolo ai sensi della LISF;
- **“soggetti autorizzati”**: i soggetti così definiti dalla LISF;
- **“strumenti finanziari”**: il complesso di beni definito all'Allegato 2 della LISF;
- **“LISF”**: la Legge 17 novembre 2005 n. 165 e le sue successive modifiche;

Premessa

Con l'articolo 45 della Legge 21 dicembre 2007 n. 129 è stato inserito il settimo comma dell'articolo 64 in base al quale “i contratti stipulati nell'esercizio di attività riservate, ivi compresi quelli relativi all'emissione di strumenti finanziari, possono prevedere che la disciplina del rapporto sia regolata da una legge diversa da quella sammarinese nonché prevedere clausole derogatorie alla giurisdizione sammarinese, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza”.

Finalità

Con la presente Circolare, ai sensi dell'articolo 39 della LISF, si forniscono i criteri che l'autorità di vigilanza applicherà nell'esaminare le richieste di autorizzazione che verranno presentate ai sensi dell'articolo 64, comma 7, della LISF, sia per quanto attiene ai presupposti che rendono possibile la presentazione di tali istanze, sia per quanto riguarda gli elementi di valutazione per i casi concreti.

In tale ottica, la possibilità di derogare alle disposizioni dell'ordinamento sammarinese in materia di legge applicabile e foro competente non può essere individuata nella sola circostanza che il richiedente sia un “soggetto autorizzato”. È anche necessario motivare, specie quando il soggetto autorizzato conclude contratti con controparti sammarinesi, la sussistenza di fondate ragioni che, in assenza della deroga, impedirebbero o renderebbero estremamente difficoltoso prestare servizi connessi all'esercizio di una attività riservata.

Disposizioni

I soggetti autorizzati che intendono chiedere all'autorità di vigilanza l'autorizzazione prevista dall'articolo 64, settimo comma, della LISF devono allegare bozza del contratto e motivare circostanziatamente le ragioni che, nel caso di specie, impediscono di concordare con la controparte l'applicabilità del diritto e del foro sammarinesi ovvero di individuare una diversa controparte che

accetti tale applicabilità. Devono inoltre documentare di avere valutato i rischi legali impliciti nell'accettazione di una disciplina e di un foro competente esteri e le misure che saranno adottate per gestirli.

L'autorità di vigilanza, entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, comunicherà l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, con facoltà di sospendere o interrompere il termine in caso di richiesta di ulteriori informazioni. Nell'adottare il provvedimento, l'autorità di vigilanza terrà conto, oltre che delle motivazioni addotte dal richiedente, del ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- il contratto abbia ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari (circostanza espressamente prevista dall'articolo 64, comma 7, della LISF) destinati anche al collocamento tramite circuiti o controparti estere;
- il contratto abbia ad oggetto la prestazione di servizi o prodotti, anche se destinati esclusivamente a clientela sammarinese, per i quali il soggetto autorizzato agisce quale intermediario di operatori esteri e che non sarebbero altrimenti agevolmente reperibili in San Marino;
- il contratto abbia ad oggetto prodotti o servizi senza i quali per il soggetto autorizzato sarebbe impossibile o estremamente difficoltoso svolgere la propria attività caratteristica.

Norme transitorie e finali

La presente Circolare entra in vigore in data odierna.

San Marino, 11 luglio 2008.